

15 giugno 2020

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Fondo Perduto: lavoro dipendente e contributo possono coesistere

Studi associati e società tra professionisti ammesse al beneficio

Autore: **Sandra Pennacini**

È stata diramata sabato 13 giugno la Circolare Agenzia delle Entrate nr. 15/E che – come si legge nella circolare stessa – fornisce i **primi** chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto rilancio, Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34.

Si tratta di una circolare particolarmente interessante poiché non si limita a riepilogare solo le circostanze note o quanto meno presumibili dall'attenta lettura della norma e delle istruzioni al modello di istanza, bensì lascia emergere chiarimenti particolarmente attesi.

Soggetti beneficiari - Quanto ai soggetti potenzialmente beneficiari del credito d'imposta, viene espressamente indicato che il contributo spetta (oltre che ai beneficiari già "assodati"), a:

- Associazioni di cui all'articolo 5 comma 3 lett. C del TUIR che esercitano arti e professioni producendo redditi di lavoro autonomo (**studi associati**)
- Alle **STP**, società tra professionisti, che producono reddito d'impresa.

Con riferimento alle STP, inoltre, viene espressamente precisato che il contributo spetta **indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle condizioni di esclusione dal contributo** (ad esempio in quanto iscritti a cassa di previdenza). Questa considerazione, per analogia, si ritiene valga anche per gli studi associati.

Viene inoltre precisato che il contributo spetta, nel rispetto delle condizioni previste, anche a favore delle imprese esercenti attività agricola e commerciale, **anche se svolte sotto forma di impresa cooperativa**.

Risultano inoltre inclusi tra i possibili beneficiari **anche i pensionati ed i lavoratori dipendenti!**

Quanto allo status di pensionato contestuale all'esercizio di attività d'impresa o lavoro autonomo, viene di fatto ricalcato il dettato della norma che non prevede incompatibilità in tal senso.

Di tutt'altro rilievo è il "chiarimento" (invero abbastanza incomprensibile) che viene fornito in merito alla posizione dei lavoratori dipendenti. La circolare, infatti, precisa che *"Il comma [art. 25 DL 34/2020] contiene inoltre una disposizione di chiusura finalizzata a stabilire che il contributo non spetta, tra l'altro, ai soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di 'lavoratore dipendente'".*

Nota bene! Prosegue la Circolare: *"Ne consegue che le **persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro***

autonomo (o che siano titolari di reddito agrario) che **contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente possono comunque fruire del contributo a fondo perduto** – nel rispetto dei requisiti previsti – **in relazione alle predette attività ammesse al contributo**. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell'ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto Covid-19, sussistendone gli ulteriori requisiti”.

Se il passaggio dedicato agli imprenditori/lavoratori autonomi e contestualmente pensionati appare superfluo, quello relativo agli imprenditori/lavoratori autonomi appare “rivoluzionario” e comunque favorevole. Non si comprende, infatti, che senso abbia inserire tra i soggetti esclusi (nel testo del decreto) i lavoratori dipendenti, per poi precisare in circolare che si deve trattare di redditi **unicamente** riconducibili allo status di lavoratore dipendente, posto che un lavoratore dipendente non ha partita IVA, condizione essenziale di accesso al contributo. Forse, ma qui occorrerebbe la “circolare della circolare” si tratta di una sorta di correzione in corsa, o di una precisazione (decisamente mal formulata) dedicata ai soggetti che di fatto sono lavoratori dipendenti e pur tuttavia operano sotto “finta partita IVA”. Se questa fosse l'interpretazione corretta del pensiero dell'Agenzia, allora se da un lato soggetti che si pensava esclusi ora rientrano pacificamente nella misura agevolativa, altri, invece, potrebbero trovarsi nella condizione di presentare istanza con molte più preoccupazioni di prima.

Per concludere questo prima occhiata alla Circolare, si segnala che utili indicazioni, che andremo meglio ad approfondire nei prossimi giorni, vengono fornite in ordine alla coesistenza di più attività (addirittura nel caso in cui alcune siano ammesse al beneficio ed altre no, ad esempio il contribuente lavoratore autonomo iscritto Gestione Separata e contestualmente commerciante), nonché le diverse fattispecie di operazioni straordinarie che possono essere intercorse dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2020. Sul quest'ultimo punto possiamo anticipare che, come da noi correttamente ipotizzato in precedenza anche alla luce delle Circolari emanate in ordine al decreto liquidità, deve essere considerata la “continuità dei soggetti”.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

Dello stesso argomento

STRUMENTI OPERATIVI

APPROFONDISCI

5 giugno 2020 **TOOLS PER ESSERE PRONTI AL FONDO PERDUTO**

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

